

<b>ROMA CAPITALE</b> Dipartimento Mobilità e Trasporti
<b>- 9 OTT. 2018</b>
PROT. N° QG/..... <b>34436</b> .....

## CONTRATTO

<b>COMUNE DI ROMA</b> DIPARTIMENTO VII Repertorio Contratti
Rep. n. <b>15</b> del <b>09-10-2018</b>

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria  
dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del  
Politecnico di Torino

### Premesso

che la Sindaca di Roma Capitale ha espresso la necessità di procedere ad una "due diligence" sui procedimenti e sugli atti amministrativi complessivamente posti in essere dall'Amministrazione Capitolina in esecuzione delle proprie competenze istituzionali in merito al Progetto del Nuovo Stadio di Roma, in particolare rispetto all'impatto del progetto su traffico e viabilità;

che tale richiesta è stata avanzata a seguito dell'inchiesta promossa dalla Procura della Repubblica di Roma sulla presunta e gravi irregolarità amministrative;

che con Determinazione Dirigenziale n 753 del 21 settembre 2018 è stata affidato ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici il servizio specialistico avente ad oggetto **Analisi e Valutazione degli aspetti di trasporto del progetto del nuovo Stadio di Roma** per un importo inferiore a 40.000,0 euro;

### Tutto quanto sopra premesso con il presente atto

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale in persona del Direttore pro-tempore Dott. Giammario Nardi, per la carica domiciliato in Roma, Via Capitan Bavastro n. 94 C.F. 02438750586, PI 01057861005, (di seguito, per brevità, "Committente"), affida al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino (di seguito, per brevità, "Contraente") il servizio specialistico ai fini dell'Analisi e Valutazione degli aspetti di trasporto del progetto del nuovo Stadio di Roma alle condizioni nel seguito riportate.

### Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- "Servizio Specialistico": le attività descritte all'art. 2 – Oggetto del presente Contratto;
- "Responsabile del servizio": il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra Parte per quanto concerne l'esecuzione del presente Contratto;
- "Background": indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente contratto
- "Sideground": indica tutte conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale

realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso

- "Diritti di Proprietà Industriale": indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e successive modificazioni con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali

- "Diritti di Proprietà Intellettuale": indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale

- "Risultato": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione del servizio specialistico oggetto del presente contratto e in ragione di esso.

## **Art. 2 – Oggetto**

Il Committente affida al Contraente, che accetta, il Servizio ai fini dell'Analisi e della Valutazione degli aspetti di trasporto del progetto del nuovo Stadio di Roma. Il Servizio sarà svolto mediante l'effettuazione della verifica sul progetto depositato presso Roma Capitale. La verifica deve essere comprensiva dell'analisi dei metodi adottati dai proponenti e dei risultati ottenuti per la valutazione della congruenza tra l'offerta di trasporto - così come proposta nel progetto - e la domanda stimata, sia in termini di traffico prevedibile - in modo sistematico ed occasionale, in concomitanza di eventi - sia di qualità del servizio. Gli interventi sull'offerta di trasporto coinvolta in adiacenza allo stadio includono la viabilità stradale, quella pedonale ed i servizi ferroviari. Tale verifica non si focalizza su aspetti di progettazione tecnica, bensì di progettazione funzionale e non prevede la simulazione di scenari di traffico sulla rete di trasporto, sebbene si potranno indicare criteri e requisiti per la domanda e l'offerta di trasporto così come eventuali potenziali migliorie, e si escludono analisi comparative di sorta con altre soluzioni, anche se eventualmente più innovative e connesse ad oneri di spesa differenti rispetto al progetto in valutazione.

Il Committente si impegna a fornire al Contraente tutta l'assistenza necessaria per condurre a conclusione le attività affidate.

## **Art. 3 - Responsabile scientifico e referente di Roma Capitale**

Il Contraente si impegna a svolgere tutte le attività sotto la direzione scientifica del Prof. Bruno Dalla Chiara, cui compete la responsabilità del Servizio e dei rapporti con il Committente. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.

Il Committente indica l'Ing. Roberto Coluzzi quale referente dipartimentale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.

Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Committente Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità' Via Capitan Bavastro n. 94 00154 Roma, telefono, 06/671070871-872; indirizzo di posta elettronica: [roberto.coluzzi@comune.roma.it](mailto:roberto.coluzzi@comune.roma.it), indirizzo di PEC [protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it)
- per il Contraente: Politecnico di Torino, Prof. Bruno Dalla Chiara - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino; email: [bruno.dallachiera@polito.it](mailto:bruno.dallachiera@polito.it); Tel 0039 011 0905621 PEC [diati@pec.polito.it](mailto:diati@pec.polito.it).

#### **Art. 4 – Durata**

Il presente Contratto ha durata di 3 mesi a partire dalla data dell'accettazione.

L'espletamento del Servizio si articolerà in tre fasi:

1. disamina del progetto entro 21 giorni dalla data della disponibilità del progetto;
2. redazione di una relazione sintetica in merito alla verifica effettuata secondo quanto previsto all'art. 2 del presente atto entro 2 mesi dalla data della disponibilità del progetto;
3. redazione della relazione finale entro i 3 mesi della durata del contratto.

#### **Art. 5 – Impegno economico**

Il Committente per le prestazioni di cui all'art. 2, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del DIATI, un corrispettivo economico pari a € 29.600,00 oltre I.V.A.

Il Corrispettivo sarà versato al Contraente in n. 2 tranches di pagamento così suddivise:

- o prima rata per Euro 8.880,00 oltre I.V.A pari al 30% dell'intero importo entro la data di avvenuta disamina del progetto dopo aver acquisito d'ufficio il D.U.R.C;
- o seconda rata a saldo per Euro 20.720,00 oltre I.V.A, pari al 70% dell'intero importo, alla consegna della relazione finale dopo aver acquisito d'ufficio il D.U.R.C.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture Politecnico di Torino sul conto corrente del medesimo aperto presso Unicredit Banca SpA, Agenzia 60, Via D'Ovidio 5 10129 Torino IBAN: IT05F0200801160000101739770, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

Le fatture, in formato elettronico, sono inviate al Committente a mezzo del sistema di interscambio al seguente Codice Ufficio.....

Il Committente dichiara, ai fini dell'erogazione del corrispettivo di cui al comma 1, di essere Pubblica Amministrazione rientrante nel regime dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72.

#### **Art. 6 –Diritti delle Parti sui Risultati**

Il Contraente concede espressamente al Committente il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche elaborate in esecuzione del presente contratto. Il Contraente si riserva altresì il diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 9.

Le parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività del Servizio oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze**

Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

#### **Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

Il presente Contratto non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra parte.

#### **Art. 9 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi riservate scambiate in esecuzione del presente contratto la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Il Contraente, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto:

- ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal committente, in virtù del presente contratto.
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti,

documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni;

- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
- a comunicare quanto appreso durante la validità del presente atto unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate:

- quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto del presente affidamento;
- le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Contratto ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,

raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it), per informazioni e chiarimenti: [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it); il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it).

Il Committente autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

#### **Articolo 12- Recesso unilaterale dal contratto**

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 10 giorni.

Nel caso di recesso del Committente, questa rimborserà al Contraente le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta.

#### **Art 13 Protocollo di Integrità**

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18/2018 - che ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020 modificando il "Protocollo di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - il Contraente si obbliga al rispetto di quanto in esso contenuto e tale Protocollo controfirmato dal Contraente per preventiva accettazione viene allegato come parte integrante del presente atto.

#### **Art 14 – Risoluzione del contratto**

Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte indicate dagli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Riservatezza), 10 (Trattamento dati), in caso di ritardo ingiustificato nella consegna della relazione definitiva secondo quanto espresso all'art. 4 (Durata) del presente atto. La risoluzione può, altresì, essere disposta in caso di violazione dell'art 13 (Protocollo di Integrità) e della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del Contraente; le Parti convengono, che tale risarcimento non potrà comunque essere superiore al corrispettivo totale previsto all'articolo 5 del presente Contratto.

#### **Art. 15 – Controversie**

Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile definirla bonariamente - il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

#### **Articolo 16 - Registrazione e spese**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico del Politecnico di Torino. L'imposta sarà assolta in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dal 1 gennaio 2013 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012.

Il presente contratto è letto e sottoscritto digitalmente .

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Roma Capitale  
Dipartimento Mobilità e trasporti  
(\_\_\_\_\_)


Per accettazione

Politecnico di Torino  
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture  
(\_\_\_\_\_)

# ROMA



Dipartimento Mobilità e Trasporti  
Direzione



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/2000

Il sottoscritto Giammario Nardi, nato a Tornimparte (AQ) il 2 agosto 1954, codice fiscale NRDGMR54M02L227E, in qualità di Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, per la carica domiciliato presso la sede del Dipartimento in Roma, Via Capitan Bavastro, 94

### DICHIARA

- di aver controfirmato in data 9 ottobre 2018 il contratto Rep. 15 avente ad oggetto "*Analisi e valutazione degli aspetti di trasporti del progetto del nuovo stadio di Roma*" di cui al protocollo QG 34436;
- di aver riscontrato successivamente che, per mero errore materiale, l'art. 5 del contratto riporta modalità di pagamento del corrispettivo diverse da quelle indicate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 20 settembre 2018 prot QG 31776 da parte della dott.ssa Paola Miraglio – Responsabile dell'Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza del Politecnico di Torino;
- che, pertanto l'art. 5 comma 3 del contratto Rep n. 15 del 9 ottobre 2018 prevede che "i pagamenti dovranno essere effettuati con la modalità "Girofondi" in Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione Torino – conto n. 0306381 intestato al Politecnico di Torino" e il successivo comma 4 che "le fatture in formato elettronico devono essere inviate al Committente a mezzo del sistema di interscambio al seguente Codice Ufficio DTJ1CJ";
- che la presente dichiarazione integra a tutti gli effetti di legge il contratto Rep. n. 15 del 9 ottobre 2018 in via di pubblicazione;
- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Il Direttore  
Giammario Nardi